

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV COMMISSIONE

(Difesa)

RIUNIONE DEL 13 LUGLIO 1950

(25^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CASATI

INDICE

Disegni di legge :

(Discussione ed approvazione)

« Organici provvisori degli ufficiali dell'Aeronautica » (N. 1007) :

CINGOLANI, <i>relatore</i>	<i>Pag.</i> 218, 219
CADORNA	218
VACCARO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	219
CERICA	219

« Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, ed all'articolo 1 dell'articolo legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1579 » (N. 1026) :

PANETTI, <i>relatore</i>	223
------------------------------------	-----

(Discussione)

« Norme sul trattamento economico degli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Ma-

rina e dell'Aeronautica collocati nella riserva o nell'ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, nonchè degli ufficiali inferiori della Marina collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490 » (N. 615-B) (Approvato dal Senato della Repubblica e modificato dalla Camera dei deputati) :

CADORNA, <i>relatore</i>	<i>Pag.</i> 216
BARONTINI	217
PERTINI	217
ELIA	217
FACCHINETTI	218

(Rinvio)

« Trattamento di quiescenza e indennità di liquidazione a favore degli ufficiali di complemento e della riserva e sottufficiali non in carriera continuativa trattenuti in servizio volontariamente » (N. 1078) (D'iniziativa dei senatori Palermo e Bibolotti) :

CADORNA, <i>relatore</i>	224
------------------------------------	-----

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Barontini, Cadorna, Caldera, Casati, Cemmi, Cerica, Cermenati, Cingolani, Damaggio, Elia, Facchinetti, Gasparotto, Lavia, Miceli Picardi, Morandi, Ottani, Panetti, Pertini, Salvi, Tignino.

Interviene altresì il Sottosegretario di Stato per la difesa, senatore Vaccaro.

SALVI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: « Norme sul trattamento economico degli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati nella riserva o nell'ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, nonchè degli ufficiali inferiori della Marina collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490 » (N. 615-B) (Approvato dal Senato della Repubblica e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sul trattamento economico degli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati nella riserva o nell'ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, nonchè degli ufficiali inferiori della Marina collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490 »; già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sull'emendamento soppressivo dell'articolo 3 approvato dalla Camera dei deputati. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cadorna.

CADORNA, *relatore*. Onorevoli colleghi, la Camera dei deputati, nell'esaminare il disegno di legge in discussione, ha soppresso l'articolo 3, che era stato aggiunto dalla Commissione su proposta del senatore Palermo, se ben ricordo, o del senatore Lussu.

Con questo disegno di legge, in sostanza, si apporta una modifica alla legge fondamentale, (il regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384), la quale fissava le norme per lo sfollamento e il trattamento degli ufficiali sfollati in seguito alla riduzione dei quadri delle nostre Forze armate. Il decreto n. 384 stabiliva gli assegni di base degli ufficiali sui quali regolava il trattamento di quiescenza alla data del giugno 1946. Ora, poichè una parte degli ufficiali è stata sfollata in data giugno 1947, cioè con stipendi superiori, ne è derivata una differenza

di trattamento tra diverse categorie di ufficiali. Quindi in base ad un principio di equità, è stata per tutti stabilita la data del 2 giugno 1947.

La Commissione del Senato nell'approvare questo disegno di legge aggiunse l'articolo 3, il quale diceva: « Dai benefici di questa legge sono esclusi gli ufficiali che, pur essendo stati discriminati, sono stati puniti disciplinarmente per avere collaborato con la repubblica di Salò ».

Ora, questo articolo 3, che è stato da noi introdotto, è stato soppresso dalla Camera dei deputati per molteplici ragioni, che io ho esaminato e che mi sono sembrate valide. Le ragioni che hanno mosso la Camera a sopprimere questo articolo derivano anzitutto dal fatto che esso verrebbe a violare la legge di base contemplante benefici attinenti a stipendi e ad assegni di carattere alimentare, mentre nessuna delle altre leggi analoghe (legge sulle pensioni, legge n. 606 per i combattenti) ha comunque inferito sugli assegni di natura alimentare spettanti alla categoria di ufficiali contemplati all'articolo 3 di questo disegno di legge.

In secondo luogo l'articolo 3 è in opposizione — e questa è forse la ragione più valida perchè di natura giuridica — con l'articolo 2 della legge base, regio decreto n. 384, in quanto l'articolo 2 contempla tra il personale da sfollare proprio quei militari i quali furono colpiti da lievi pene disciplinari in seguito agli avvenimenti dell'8 settembre.

Difatti, l'articolo 2 della legge base dice: « Il collocamento nella riserva o in ausiliaria può essere effettuato su domanda degli interessati o di autorità. Di autorità saranno di massima collocati per primi nella riserva o in ausiliaria coloro i quali, pur essendo stati discriminati, hanno riportato sanzioni disciplinari per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943 ».

Ora, mentre l'articolo 3 della presente legge commina una pena di ordine finanziario ai discriminati per ragioni derivanti dal comportamento tenuto dopo l'8 settembre, l'articolo 2 del decreto n. 384 prevede lo sfollamento dei militari colpiti da lievi pene disciplinari.

Quindi, dato che secondo il decreto citato, la categoria che aveva diritto a questo trattamento di sfollamento è espressamente contemplata, non potevamo con l'articolo 3 del presente progetto escluderla dai benefici della legge base, cioè il decreto n. 384, senza inframarlo.

Inoltre, questo articolo colpirebbe proprio coloro i quali furono puniti con la sanzione più lieve cioè una semplice punizione disciplinare; giacchè quelli che erano stati radiati dall'Esercito per colpe più gravi, sempre dello stesso genere, quelli compromessi e cancellati dai ruoli, ricorsero al Consiglio di Stato e furono collocati in ausiliaria in data 1947. Ciò perchè, in base al decreto n. 384, non si possono prendere provvedimenti durante il periodo in cui il personale è sotto epurazione; tutti i provvedimenti debbono essere presi alla fine del procedimento di epurazione.

Quindi, tutti coloro che, reclamando al Consiglio di Stato hanno fatto passare molto tempo, si sono trovati ad essere poi liquidati e posti in ausiliaria in data ancora posteriore, percependo così degli stipendi nel frattempo aumentati.

Ne è derivato ad esempio questo strano fatto: il 30 aprile 1948 furono sfollati quegli ufficiali che avevano collaborato con la repubblica di Salò e che si erano rivolti al Consiglio di Stato, il quale aveva ritenuto non lecito il procedimento usato per la cancellazione dai ruoli. Ora, un tenente colonnello sfollato il 31 dicembre 1946, con lievi colpe, ha uno stipendio di 182.000 lire all'anno, mentre un tenente colonnello sfollato il 30 aprile 1948, con colpe gravi, ha uno stipendio di 356.000 lire all'anno. Oltre a ciò gli ufficiali sfollati con colpe lievi hanno avuto un'indennità di buona uscita di 32.000 lire, mentre gli ufficiali sfollati nell'aprile 1948, in seguito a colpe gravi, hanno ricevuto un'indennità di buona uscita di lire 117.000. In tal modo sono stati avvantaggiati coloro che sono stati sfollati in un periodo successivo e che avevano commesso più gravi colpe. È una triste situazione che deriva dalla legge.

Infine, tutte le Associazioni di ufficiali si sono rivolte al Ministero direttamente o indirettamente contro l'articolo 3. Quindi la Com-

missione della Camera, rappresentandosi l'inopportunità dell'articolo 3 della presente legge, ne ha approvato la soppressione.

Concludendo, propongo all'onorevole Commissione di approvare il testo di questo disegno di legge così come la Camera dei deputati ce lo ha rimandato, data anche l'urgenza della sua approvazione. È una legge infatti che si trascina ormai da un anno e mezzo.

BARONTINI. Se ben ricordo questo articolo 3 fu approvato ad unanimità dalla nostra Commissione. Poi il disegno di legge è passato alla Camera ed ivi la minoranza è rimasta della nostra opinione, ed unanime ha votato contro la soppressione. Penso quindi che noi della minoranza non abbiamo da ricrederci e non possiamo accettare la soppressione.

PERTINI. Anzitutto voglio dire che era necessario ed opportuno aggiornarci sulla discussione avvenuta presso la Commissione della Camera. Siamo certi che il relatore avrà studiato con coscienza e ponderazione i motivi che hanno indotta la Commissione della Camera a sopprimere l'articolo 3; tuttavia mi oppongo alla soppressione anche per questa ragione: che non m'interessa, collega Cadorna, che vi siano dei casi di grave ingiustizia. Se lo Stato ha commesso degli errori, delle gravi ingiustizie nei confronti di ufficiali che sono incorsi in colpe lievi durante il periodo della repubblica di Salò, rispetto ad altri che sono invece incorsi in colpe gravi e che si trovano ora avvantaggiati rispetto ai primi, ed a questa situazione vuol porre riparo con la soppressione della disposizione dell'articolo 3 già votata dalla Commissione del Senato, con tale procedimento si instaura il principio di passare la spugna su tutti. Io non sono di questo parere.

ELIA. In tal modo restano colpiti proprio coloro che hanno commesso colpe meno gravi.

PERTINI. Su questa china si finisce per non punire più nessuno! E ciò mentre si resiste a ben altre esigenze di pensionati e invalidi di guerra, i quali si vedono lesinati quei denari di cui hanno estremo bisogno!

Mi oppongo quindi, nel modo più assoluto alla proposta di soppressione dell'articolo 3.

CADORNA, *relatore*. Onorevole Pertini, siccome siamo perfettamente d'accordo sullo

spirito, vorrei richiamare la sua attenzione sul fatto che la legge è legge e non vi possiamo passar sopra. Qui non si tratta di un apprezzamento morale, qui si tratta di una legge che deve essere osservata.

FACCHINETTI. Quando ho visto il testo del disegno di legge rinviato dalla Camera ho avuto anch'io il sospetto che si tentasse, per inciso, di risolvere un problema che è infinitamente più importante e di vaste ripercussioni: sistema che evidentemente non convince. Sono d'accordo che ad un certo momento dobbiamo affrontare questo problema, ma affrontiamolo apertamente: ognuno assumerà le sue responsabilità, e se dobbiamo essere clementi, ognuno assuma la responsabilità della clemenza che si vuole usare in questo caso.

Sono profondamente turbato dall'impressione che questo articolo 3 annulla praticamente la legge che si vuole applicare. L'osservazione fatta dal collega Cadorna sulla disposizione dell'articolo 3, che siamo chiamati ad applicare, mi pare risolva il problema. Desidererei anch'io avere conoscenza della discussione avvenuta in seno alla Commissione della Camera; ma se il decreto n. 384 prevede esplicitamente il caso dell'allontanamento dall'Esercito di ufficiali che hanno avuto rapporti con la repubblica di Salò, è evidente che non possiamo fare, in sede di applicazione della legge generale, un provvedimento restrittivo non previsto dalla legge stessa. Pongo questo problema ai colleghi oppositori, perchè il tema è molto delicato. Immagino che la loro opposizione nasca da un problema più vasto, che sentiamo tutti con diversa tendenza. Siccome, però, dobbiamo discutere tra poco un progetto in cui questo problema, che è in discussione in merito all'articolo 3, sarà risolto, con la presentazione di questo progetto al Senato noi avremo modo di assumere tutte le nostre responsabilità.

Quindi, dato che si tratta di chiarire un punto, e non vorrei che da esso nascesse un dissenso, che potrebbe essere male interpretato, propongo di rinviare la discussione di questo disegno di legge alla prossima riunione in modo che tutti possano studiare adeguatamente il problema.

PRESIDENTE. Domando al relatore, senatore Cadorna, se accetta la proposta di sospensiva.

CADORNA, *relatore*. Sono d'accordo sulla sospensiva, purchè il problema venga veramente studiato e nella prossima riunione si possa approvare il disegno di legge che, come ripeto, è assolutamente urgente.

PRESIDENTE. Rimane allora stabilito che il presente disegno di legge verrà discusso nella prossima riunione della Commissione.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

« **Organici provvisori degli ufficiali dell'Aeronautica** » (N. 1007).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Organici provvisori degli ufficiali dell'Aeronautica ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cingolani.

CINGOLANI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione ministeriale, che è molto chiara in proposito. Tuttavia, posso dire che il disegno di legge è necessario, in quanto è un progetto di adeguamento a quello che fu fatto con due bilanci provvisori tanto per l'Esercito quanto per la Marina. Si tratta quindi di una perequazione, in attesa dell'ordinamento generale. Sono al corrente che sono state mosse obiezioni al disegno di legge, nel senso che, essendo in preparazione un ordinamento organico per le tre Forze armate, un progetto di questo genere costituirebbe un palliativo di nessuna utilità. Io rispondo che non possiamo attendere quest'ordinamento generale perchè si tratta di giustizia, si tratta di adeguare la situazione del personale dell'Aeronautica a quella delle altre due Forze armate.

CADORNA. Questo disegno di legge è stato molto discusso. Gli ufficiali dell'Aeronautica si sono rivolti un pò a tutti, anche a me, per vedere accolte le loro richieste, per una sistemazione della loro carriera. Urta essenzialmente la nostra sensibilità, in questa materia, il fatto che ciascuna Forza armata ha continuato ad inviare stralci di legge, in assenza di un progetto generale di legge base, il quale da anni è promesso senza mai giungere al Parla-

mento. Credo che a nessuno sfugga la necessità assoluta che le Forze armate italiane abbiano un organico, e credo che non sia opportuno che si continuino a presentare leggi come questa, dove si tratta di storni di somme dal bilancio.

Continuando con questo sistema degli stralci addomesticati, si prosegue nella creazione di organici che non hanno alcuna corrispondenza con la realtà, perchè non sono organici di quadro che siano corrispondenti ad un determinato stato della Forza armata aeronautica.

Approvare questi tipi di organici vuol dire implicitamente approvare una determinata formazione di una forza armata invece di un'altra, che può essere più conveniente alla attuale situazione dell'Italia.

Oltre la questione di forma, esiste quella di merito: l'Italia ha bisogno di un determinato tipo di Aeronautica che sia in armonia con le esigenze della difesa del nostro Paese, esigenze di difesa che non hanno più niente a che fare con le idee di dieci anni fa. A questo nuovo tipo di Aeronautica corrispondono le tabelle annesse al disegno di legge che prevede i nuovi organici degli ufficiali dell'Arma? Questo è il quesito di fondo che io pongo

Io stesso sono rimasto molto perplesso, tanto più che so che la Camera dei deputati boccia per principio questi disegni di legge stralcio, che siano anticipazione dell'avvenire, che siano leggi singole per ciascuna Arma e non comprendano cumulativamente tutte le Armi iniziando il sistema di avanzamento. Noi possiamo quindi anche approvare il presente disegno di legge, ma esso sarebbe successivamente respinto dalla Camera dei deputati.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Posso assicurare l'onorevole Commissione che gli organici e lo stato giuridico degli ufficiali sono in stato di avanzamento, ed è prossima la presentazione alla Camera di un disegno di legge in merito.

La mancanza dell'organico per l'Aeronautica è cosa assai grave, perchè dal 1948, essendo quest'Arma priva di organico, si è voluto ma non si è potuto rimediare alla situazione, perchè si incontrano notevoli ostacoli alla Corte dei conti per la registrazione dei decreti. Per questo prego la onorevole Commissione di voler approvare il disegno di legge.

CERICA. Vorrei più che altro soffermarmi sulle conseguenze nel campo pratico di una nostra approvazione di questo disegno di legge: siamo alla metà di luglio e la sessione finisce il 29 di questo mese. Quindi, praticamente, una nostra approvazione del progetto non comporterebbe la risoluzione del problema perchè questa verrà senz'altro rinviata ai mesi autunnali. Ora noi sappiamo, poichè il Ministro ce lo ha detto in sede di Commissione, che alla ripresa dei lavori parlamentari egli presenterà le leggi sugli organici della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica. Io ho ascoltato quanto l'onorevole Sottosegretario ha detto nei riguardi degli organici della Aeronautica, ed è la verità; ma altrettanto succede per gli organici degli ufficiali dell'Esercito.

CINGOLANI, *relatore*. No; è stato già fatto l'organico provvisorio per l'Esercito.

CERICA. Posso dirle, con i numeri alla mano, circa l'inquadramento delle nove divisioni, di cui ha parlato l'onorevole Ministro in sede di bilancio, che oggi, con gli organici relativi alle cinque divisioni e ai dieci reggimenti della guardia che avevamo, non abbiamo la possibilità di inquadrare le nove divisioni oggi esistenti. Quindi le stesse necessità di inquadramento che esistono per l'Aeronautica, sussistono altresì per l'Esercito.

Allora, dato che siamo in una situazione in cui dobbiamo veramente pensare a costruire in economia (nel senso cioè che quel che costruiamo serva per i fini per i quali si costruisce), penso che queste discussioni frammentarie di leggi stralcio possano compromettere il quadro di insieme, l'armonia e l'equilibrio delle nostre Forze armate.

CINGOLANI, *relatore*. Sono molto meravigliato che si voglia usare un trattamento diverso all'Aeronautica di quello che si è fatto già alla Marina e all'Esercito, armi per le quali sono stati approvati gli organici provvisori. Si tratta, dunque, di sanare una situazione e rendere possibili alcune promozioni di ufficiali che vanno in pensione senza poter usufruire dei relativi vantaggi.

Per quanto riguarda le nove divisioni, a cui ha accennato il senatore Cerica, rispondo che si tratta di un fatto nuovo, perchè quando fu data questa autorizzazione per gli organici provvisori dell'Esercito, si pensava sempre

IV COMMISSIONE (Difesa)

25ª RIUNIONE (13 luglio 1950)

alle cinque divisioni. È una questione direi di queste ultime settimane.

Ora, perchè vogliamo privare questi valorosi ufficiali dell'Aeronautica, che hanno tutto un passato brillantissimo, di questa soddisfazione che hanno avuto i loro colleghi? Quando verranno i loro organici definitivi tutto sarà assorbito dalla nuova legge. Come relatore, investito dell'esame di questo disegno di legge, che riguarda gli organici provvisori degli ufficiali dell'Aeronautica, lo trovo giusto e rispondente a quanto già si è fatto per la Marina. Cerchiamo quindi di ovviare a quel senso di malessere che esiste tra le varie Armi. Che gli altri bocchino questo progetto non è questione che interessi noi particolarmente: è questione che interessa la coscienza di coloro che lo vogliono respingere.

Ciò non toglie che questo disegno di legge sia ispirato ad un profondo sentimento di giustizia per un'Arma che ha bene meritato dal Paese come hanno bene meritato l'Esercito e la Marina.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1948 e nell'attesa che siano stabiliti gli organici definitivi degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare, gli organici degli anzidetti ufficiali sono fissati nella consistenza risultante dall'annessa tabella.

Gli organici provvisori di cui al precedente comma possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro, ma le eventuali variazioni non potranno in nessun caso comportare aumenti di spesa. La facoltà può essere esercitata fino al 30 giugno 1951.

(È approvato).

Art. 2.

Nei confronti degli ufficiali che, pur trovandosi compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione nei quadri di avanzamento fino a tutto il 1947, non siano stati ancora scrutinati, le

promozioni continuano ad aver luogo secondo le consistenze organiche utili quali si sono presentate a tutto il 31 dicembre 1947 e con l'anzianità spettante in conseguenza.

(È approvato).

Art. 3.

Le eventuali eccedenze di ufficiali generali e superiori, per ciascun grado, e di ufficiali inferiori, per ciascun ruolo, rispetto agli organici come sopra determinati, saranno eliminate rispettivamente con le norme e il trattamento economico di cui al decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810.

I relativi provvedimenti saranno adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con decorrenza non posteriore ai predetti tre mesi.

(È approvato).

Art. 4.

Dopo l'attuazione dei provvedimenti di cui all'articolo precedente, si procederà alla formazione dei quadri di avanzamento, nei quali saranno compresi unicamente gli ufficiali rimasti presenti nei ruoli del servizio permanente.

(È approvato).

Art. 5.

Per le promozioni al grado di capitano è consentito il soprannumero nel limite massimo di un quinto del rispettivo organico, sempre che siano lasciati vacanti altrettanti posti nei gradi inferiori.

La facoltà di effettuare promozioni in soprannumero al grado di capitano non può, però, essere esercitata nei riguardi degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, e del Corpo sanitario aeronautico, ruolo ufficiali medici.

Le promozioni in soprannumero decorreranno a tutti gli effetti dalla data del relativo decreto.

Le modalità per il riassorbimento del soprannumero di cui al presente articolo saranno stabilite dalla legge che fisserà gli organici definitivi degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare.

(È approvato).

Art. 6.

Qualora, per esigenze di servizio, la frequenza dei corsi di studi e gli esami previsti dalle vigenti disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare non siano avvenuti o non avvengano tempestivamente, si applicherà, ai fini dell'attribuzione della anzianità nel nuovo grado, il disposto dell'articolo 73 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297.

(È approvato).

Art. 7.

È data facoltà al Ministro per la difesa di richiamare in temporaneo servizio, con loro consenso, ufficiali superiori e inferiori cessati dal servizio permanente in applicazione dei decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384, e 7 maggio 1948, n. 810.

Il numero degli ufficiali che possono essere richiamati in servizio ai sensi del comma precedente non può superare le 75 unità per gli ufficiali superiori e le 125 unità per gli ufficiali inferiori. Il trattenimento in servizio non può protrarsi oltre la data di attuazione dell'ordinamento definitivo dell'Aeronautica militare e, comunque, oltre il limite di età previsto per il grado rivestito dagli interessati.

(È approvato).

Art. 8.

Sono richiamate in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1950 e fino a tutto il 31 dicembre 1950, le disposizioni relative alla composizione della Commissione superiore di avanzamento per gli ufficiali dell'Aeronautica militare contenute nell'articolo unico del decreto legislativo 2 agosto 1945, n. 634, quale risulta modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 731.

(È approvato).

IV COMMISSIONE (Difesa)

25ª RIUNIONE (13 luglio 1950)

**TABELLA ORGANICA PROVVISORIA DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE
DELL'AERONAUTICA MILITARE**

GRADO	ARMA AERONAUTICA			GENIO AERONAUTICO			CORPO COMMISSARIATO		CORPO SANITARIO AERONAUTICO
	Ruolo naviganti	Ruolo servizi	Ruolo specialisti	Ruolo ingegneri	Ruolo assistenti tecnici		Ruolo commissariato	Ruolo amministrativo	
					Categoria costruzioni	Categoria assistenti meteorologia			
Generali di Squadra Aerea	5	—	—	—	—	—	—	—	—
Generali di Divisione Aerea o tenenti generali	11	—	—	1	—	—	1	—	1
Generali di Brigata Aerea o maggiori generali	12	—	—	2	—	—	2	—	1
Colonnelli	62	8	—	10	—	—	8	—	6
Tenenti colonnelli	176	22	—	29	—	—	23	—	19
Maggiori	167	20	—	25	—	—	20	—	17
Capitani	618	200	80	138	50	50	128	90	105
Subalterni	565	204	120	130	60	60	118	120	95
TOTALE	1.616	454	200	325	110	110	300	210	214

SUDDIVISIONE UFFICIALI ARMA AERONAUTICA RUOLO SPECIALISTI

GRADO	Motoristi	Montatori	Marconisti	Armieri	Elettricisti	Fotografi	Automobilisti	TOTALE
Capitani	14	10	18	6	10	4	18	80
Subalterni	21	15	27	9	15	6	27	120
TOTALE	35	25	45	15	25	10	54	200

(E approvata).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con la tabella allegata. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

« **Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, ed all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1579** » (N. 1026).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, ed all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1579 ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Panetti.

PANETTI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge riguarda una questione molto semplice: si tratta di un adeguamento degli stipendi e assegni fissi per l'Esercito al valore attuale della moneta.

Riguardo a questi compensi, premetto che tutti gli ufficiali e soldati di truppa addetti ai luoghi di pena come sorveglianti, avevano, per ragioni della loro particolare disagiata attività, fissato già da disposizioni di legge un compenso che per gli ufficiali sommava e somma tutt'ora a lire 500 annue, e un soprassoldo giornaliero per i sottufficiali e graduati di truppa, se effettivi, di lire 2,50, se aggregati di lire 1,75. Ora, il disegno di legge, constatata, nelle premesse che lo precedono, l'inadeguatezza assoluta di queste cifre rispetto alla situazione monetaria odierna, eleva, con l'articolo 1 a lire 7.500 annue il compenso di 500 lire annue oggi vigente, cioè le moltiplica per 15: ciò che rappresenta un ben moderato rapporto di adeguamento.

Inoltre i compensi per il personale militare di governo addetto agli stabilimenti militari di pena e alle compagnie di disciplina, indicati nelle disposizioni che vengono citate nell'arti-

colo 2, vengono elevati nelle seguenti misure: il soprassoldo giornaliero, per i sottufficiali e graduati di truppa, se effettivi, a lire 35, se aggregati a lire 25; per i militari di truppa, ogni qualvolta siano comandati per il servizio di ronda o vigilanza notturna, il soprassoldo giornaliero è di lire 12.

Quindi, credo di potere in perfetta coscienza proporre all'onorevole Commissione l'approvazione del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'indennità militare speciale per gli ufficiali addetti ai reparti di correzione ed agli stabilimenti militari di pena, prevista dall'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, è elevata a lire 7.500 annue.

(È approvato).

Art. 2.

I compensi per il personale militare di governo addetto agli stabilimenti militari di pena e alle compagnie di disciplina, indicati ai numeri 42 e 43 del decreto ministeriale 14 agosto 1925 e successivamente modificati dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1579, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) soprassoldo giornaliero per i sottufficiali e graduati di truppa:

effettivi	L. 35
aggregati	» 25

b) per i militari di truppa (ogni qualvolta sono comandati per il servizio di ronda o vigilanza notturna): lire 12 giornaliero.

(È approvato).

Art. 3.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto per l'esercizio 1949-50 con i fondi stanziati nel capitolo 34 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario predetto.

(È approvato).

IV COMMISSIONE (Difesa)

25ª RIUNIONE (13 luglio 1950)

Metto ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Palermo e Bibolotti: « Trattamento di quiescenza e indennità di liquidazione a favore degli ufficiali di complemento e della riserva e sottufficiali non in carriera continuativa trattenuti in servizio volontariamente » (N. 1078).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Palermo e Bibolotti: « Trattamento di quiescenza e indennità di liquidazione

a favore degli ufficiali di complemento e della riserva e sottufficiali non in carriera continuativa trattenuti in servizio volontariamente ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cadorna.

CADORNA, *relatore*. Onorevoli senatori, propongo di rinviare la discussione di questo disegno di legge alla prossima riunione; in quanto il Ministero della difesa mi ha pregato di attendere il tempo necessario perchè possano essere interpellati al riguardo gli Stati maggiori delle tre Forze armate.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, rimane stabilito che la discussione del presente disegno di legge viene rinviata alla prossima riunione.

La riunione termina alle ore 10,15.